



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'appello di Venezia
quarta sezione civile

R.G. 523/2021.

La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai
seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Giovanna Sanfratello – consigliere

Gianluca Bordon – consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa promossa da

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:

per la parte appellante voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma integrale della
sentenza impugnata, in via principale ed in accoglimento dell'appello
proposto, anche previa remissione in istruttoria: in via preliminare
sospendersi l'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Vicenza
n.302/2021 del 29.1.2021 e sospendersi quindi la condanna dei sig.ri



depositata agli atti del fascicolo n. 1993/218 R.G. Tribunale di Vicenza; in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle conclusioni formulate, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti in causa;

per la [REDACTED] 1) nel merito, rigettarsi l'appello e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 302/2021 del Tribunale di Vicenza. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, escludersi la responsabilità dell'appellata per l'esimente di cui all'art. 2236 c.c., per l'infondatezza del danno richiesto, per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. e per la *compensatio lucri cum damno*. 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante in relazione alla responsabilità dell'[REDACTED] nella causazione del danno, dichiarare la [REDACTED] tenuta a manlevare la convenuta-appellata, giusta la copertura assicurativa della polizza indicata in narrativa da ogni onere e spesa relativi ai fatti contestati e, pertanto, condannare la Compagnia a corrispondere direttamente agli appellanti le somme che dovessero risultare dovute a titolo di risarcimento del danno e, in ogni caso, a rifondere le spese legali sostenute per la presente causa, visto l'art. 1917, 3° comma, cpc. 4) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale di lite, oltre al rimborso forfetario ex art. 2 del d.m. n. 55/14, a IVA e CPA e, per quel che riguarda la compagnia, anche ai sensi del 3° comma dell'art. 1917 cc per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. Si conferma l'eccezione di inammissibilità e irrilevanza dei mezzi di prova richiesti da controparte nel processo d'appello con mero richiamo *per relationem* ad atti del processo di primo grado. In via subordinata, nel caso in cui i mezzi di prova avversari venissero ammessi in sede di appello, si chiede



che siano ammessi anche i seguenti mezzi di prova di parte appellata, non ammessi nel giudizio di primo grado ma già ritualmente proposti nella memoria istruttoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., nella memoria per indicazione della prova contraria ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. e confermati in sede di precisazione delle conclusioni. Si chiede l'ammissione del mezzo di prova per interrogatorio formale e per testi ex artt. 230 e 244 c.p.c. sui seguenti separati articoli: 1) Vero che il 17/2/2011 [REDACTED] consegnarono [REDACTED] il pro-memoria per il conferimento dell'incarico contro il [REDACTED] come da doc. 22? 2) Vero che i [REDACTED] prima della notifica dell'atto di citazione del 7/7/11 omisero di riferire [REDACTED] che avevano contratto altri debiti personali con il [REDACTED] oltre al mutuo del 3/5/2005? 3) Vero che il [REDACTED] prima del 3/5/2005 aveva debiti personali verso il [REDACTED] per fidi (doc. 8 all. 5-6-7-8), per la fideiussione del 21/11/2001 (per € 517.000 in relazione alla [REDACTED] – doc. 8 all. 22) e per il mutuo 30/1/2002 n. 91.278 rep. e n. 8376 racc. del [REDACTED] (doc. 8 all. 10)? 4) Vero che [REDACTED] prima del 3/5/2005 aveva già rilasciato a favore del [REDACTED] le fideiussioni del 4/1/2002 per € 200.000 (per i debiti di [REDACTED] - doc. 8 all. 13) e del 21/11/2001, 13/3/2003, 12/11/04 - per € 517.000 (per i debiti della [REDACTED] – doc. 8 all. 22, 25 e 26)? 5) Vero che a seguito della costituzione in giudizio del [REDACTED] con la comparsa di risposta del 28/2/2012 [REDACTED] pur informati delle difese della banca, non comunicarono alcun elemento [REDACTED] per contrastare le deduzioni e produzioni della controparte? 6) Vero che [REDACTED] nel corso del giudizio n. 4703/2011 R.G. del Tribunale di Vicenza tenne informati gli attori sulla situazione del



processo a mezzo del telefono, comunicando loro tutte le circostanze rilevanti (difese avversarie, udienze e memorie)? 7) Vero che il sig. [REDACTED] chiese l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento a febbraio del 2016 con l'assistenza del dott. [REDACTED]? 8) Vero che [REDACTED] non ricevette alcuna comunicazione dalla cancelleria del deposito della sentenza n. 163 del 17/1/2017 del Tribunale di Vicenza? 9) Vero che [REDACTED] ebbe notizia del deposito della sentenza solo con la notifica [REDACTED] ricevuta il 28/8/17? 10) Vero che [REDACTED] è assicurata da vent'anni con l'assicurazione [REDACTED]? Si indicano come testi i signori: [REDACTED] [REDACTED] (cap. da 1 a 6). [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] (cap. 10). Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testimoni indicati a prova diretta;

per [REDACTED] in via principale dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello e conseguentemente confermare il rigetto delle domande proposte dagli appellanti [REDACTED], anche rispetto alla pretesa, rinunciata in corso di causa, di instaurare un rapporto diretto con [REDACTED], un tanto prendendo atto della precisazione di parte appellante, contenuta nella nota scritta dd.23.6.2021 (pagg. 2-3), di insussistenza di sue domande verso la deducente. Per effetto di tale rinuncia, non si insiste sulla domanda di condanna degli stessi appellanti ex art. 96 cpc. In subordine, dichiarare inammissibile e infondata la pretesa di manleva proposta [REDACTED]



nel rapporto processuale con l'esponente, pure riguardo alle spese di lite, anche in difetto di espressa riproposizione. In ogni caso, riguardo alle questioni di responsabilità [REDACTED] e di operatività della garanzia assicurativa dalla stessa invocata, considerare la riproposizione ex art. 346 cpc nell'an e quantum delle eccezioni, contestazioni e difese proposte in primo grado, come richiamate nella comparsa di risposta nel presente grado. In via istruttoria, rigettare l'istanza di parte appellante di rimettere in istruttoria il fascicolo ed ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado, in quanto inammissibili e irrilevanti, come da nostra memoria ex art. 183 n. 3 del fascicolo di primo grado. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 302/2021 il tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di € 348.565,59 e non patrimoniale, quantificato in € 20.000,00 per ciascun attore, proposta da [REDACTED] a titolo di responsabilità professionale; ha accolto la domanda riconvenzionale di pagare il compenso svolta [REDACTED] condannando i due clienti in solido a pagare € 5.909,44; dichiarato assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione proposta; compensate le spese per 1/4, ponendo i 3/4 a carico solidale degli attori.
2. Questi ultimi con l'atto di citazione 14.3.2018 hanno esposto che in relazione a una causa da essi promossa con patrocinio [REDACTED] contro la [REDACTED], persa in primo grado, [REDACTED] solo nel mese di agosto 2017 con mail del 28.8.2017 (doc. 11) ha loro comunicato il contenuto della sentenza «...quando ormai il termine di impugnazione della stessa era già ampiamente



scaduto...solo in data successiva alla scadenza dei termini per l'impugnazione (17.7.2017) [REDACTED] hanno avuto contezza del contenuto della sentenza etc» (p. 4).

3. Quanto alla responsabilità del legale, hanno dedotto due circostanze oggettive, ovvero da un lato *«l'instaurazione e gestione del procedimento di primo grado e dall'altro l'evidente ritardo e l'omessa impugnazione del provvedimento emesso dal tribunale di Vicenza, peraltro inizialmente vivamente consigliata dal citato legale, che hanno causato un grave danno»* (sempre p. 4).
4. I due profili sono ribaditi alla p. 6 nel senso che *«non avendo svolto alcuna seria, rituale e valida contestazione in ordine al contenuto delle avverse difese...non ha tempestivamente informato i suoi mandanti sull'esito della procedura, giammai consentendo l'impugnazione nei termini».*
5. Concludono gli odierni appellanti dicendo che *«il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente le è conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno».*
6. Con atto di citazione del 12.3.2021 [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto appello contro la sentenza di Vicenza, deducendo i seguenti motivi: I) contraddittorietà tra le motivazioni addotte in diritto e le risultanze istruttorie con le conclusioni tratte dal giudice; II) mancata considerazione e valorizzazione dell'inadempimento da parte della convenuta all'obbligo informativo nei confronti dei clienti e contraddittorietà tra le considerazioni in diritto e le risultanze istruttorie; III) errata interpretazione e/o mancata



considerazione delle pronunce giurisprudenziali allegare in materia di nullità del mutuo fondiario stipulato dagli attori con conseguente errore di valutazione del giudice in ordine alla dimostrazione della sussistenza del criterio del più probabile che non e omessa motivazione in ordine alle ragioni specifiche per ritenere il contratto di mutuo fondiario del 2005, stipulato da [REDACTED] con garanzia ipotecaria iscritta sui beni di [REDACTED], come operazione finalizzata alla realizzazione del solo interesse del Banco [REDACTED]; IV) erronea analisi e statuizione in ordine alla necessità, ritenuta dal Giudice di prime cure, di indicazione da parte degli attori dei motivi di critica alla sentenza di primo grado; V) erronea valutazione in ordine al conferimento dell'incarico da parte degli attori ad altri professionisti ai fini dell'attivazione del procedimento di composizione della crisi ed alla mancanza dei presupposti per l'avvio di una trattativa per la composizione stragiudiziale; VI) erroneità della statuizione concernente la condanna degli attori al pagamento del compenso [REDACTED]; VII) omessa pronuncia sulle eccezioni e domande formulate dalla terza chiamata [REDACTED] VIII) omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a fornire prova in ordine alla fondatezza delle pretese attoree; IX) contraddittorietà della sentenza, omessa considerazione del dovere di informazione e grossolani errori di calcolo sulle spese di lite e mancata giustificazione della compensazione solo di un quarto.

7. L'appellata [REDACTED] si è costituita con comparsa del 7.6.2021 e [REDACTED] con comparsa dell'8.6.2021, resistendo al gravame.



8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. [REDACTED] nella comparsa di risposta del 16.9.2018 ha sottolineato la necessità di verificare «...se il comportamento dovuto avrebbe potuto, in termini almeno probabilistici, evitare o quanto meno ridurre il danno...» (p. 20); e quanto al fatto che i clienti lamentassero di non essere stati tempestivamente informati sull'esito della procedura avendo perso i termini validi per l'impugnazione, l'avvocato ha ribadito che l'appello era comunque infondato.
10. Sul primo profilo oggetto di censura, ovvero il merito della causa presupposta, ritiene la Corte che criticare la mancata proposizione dell'appello senza indicare i motivi che avrebbero potuto portare a un quanto meno probabile accoglimento implica la mancata allegazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
11. Nella citazione di primo grado del 14.3.2018 alle pagg. 1-5 – cui occorre fare riferimento, perché in questo atto sono esposte le ragioni della domanda – i [REDACTED] nulla dicono di specifico a riprova che il legale da essi incaricato abbia colpevolmente maltrattato la causa persa contro la [REDACTED]
12. Vi si parla di un mutuo fondiario di € 315.000,00 concesso dalla banca al [REDACTED], e si dice che fu concesso per ripianare un debito del medesimo [REDACTED] verso la banca, garantito dall'ipoteca concessa dalla madre del [REDACTED]; la somma mutuata è stata girata dal [REDACTED] su conto della [REDACTED], apertamente indicata come la titolare del «debito pregresso sfornito di garanzie reali»; ragion per cui, dopo aver attuato l'intera operazione, il [REDACTED] si sono rivolti [REDACTED]



██████████ per far valere le loro ragioni, ritenendo di avere concluso con la banca un negozio in frode alla legge; e concludono che ██████████ genericamente *«rassicurava gli assistiti in ordine alla fondatezza delle ragioni rappresentate dopo avere ripetutamente garantito l'esito favorevole»*. Tuttavia, il tribunale di Vicenza con sentenza n. 163/2017 ha rigettato la domanda.

13. Dopo questa esposizione, la citazione passa subito a trattare la questione del termine sfuggito per proporre l'impugnazione, esplicitamente indicata come *«omissione che ha avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno»*. (p. 8): ma il resto dell'atto non aggiunge nulla di concreto per individuare qualche errore di valutazione in fatto o in diritto commesso dal legale.

14. Su queste premesse, non resta che rilevare la genericità delle allegazioni svolte dalla parte ██████████ nell'atto introduttivo del giudizio, che non consentono di apprezzare in qualche modo le loro ragioni, rispetto a quanto invece ha deciso il tribunale di Vicenza, respingendo la tesi del negozio in frode alla legge nella causa per l'invalidità o la simulazione del mutuo.

15. A fondamento del rigetto, afferma infatti il tribunale con pertinenti richiami di giurisprudenza: *«...l'intera impostazione degli attori (che indubbiamente costituisce il nucleo comune per la deduzione della nullità e della simulazione del contratto di mutuo) ruota intorno a un assunto: il mutuo fu elargito per uno scopo del tutto diverso da quello previsto dalle norme che disciplinano il mutuo fondiario (artt. 38s. TUB), e cioè per consentire la costruzione o la ristrutturazione di un fabbricato. Questa impostazione però è fallace, poiché confonde il mutuo fondiario di cui agli artt. 38s. TUB (che non è un mutuo di scopo) con la del tutto diversa figura del mutuo di scopo ed è solo in*



quest'ultimo che lo scopo dell'erogazione diventa esso stesso parte della causa del negozio...». Di fronte a questo puntuale argomentare, gli attori non hanno spiegato in qual modo avrebbero potuto vincere l'appello che non è stato proposto.

16. Sul secondo profilo relativo alla perdita di *chance*, v'è prova della mancata proposizione dell'appello in termini, ma questo non rileva nella prospettiva del danno. [REDACTED] afferma: «*non è vero che i clienti abbiano ripetutamente contattato [REDACTED] nel mese di settembre per procedere con l'appello, e men che mai conferirono il mandato allo studio, pur essendo stati resi edotti che i termini sarebbero spirati 30 giorni dopo l'1/9/17 (doc. 4). La stessa mail di controparte del 5.10.2017 (doc. 5), inviata a termini di impugnazione certamente decaduti, anche considerando l'eventuale rimessione in termini, non indicava affatto che gli attori intendevano fare appello; la mail citava genericamente l'accredito di € 800 che non erano sufficienti nemmeno per comprare eventualmente il contributo unificato, che per l'appello ammontava a € 1.812,00» (p. 12).*

17. Resta comunque il fatto che non sono state rappresentate le minime ragioni tali da far concludere che, se proposto in termini, l'appello avrebbe avuto qualche *chance* appunto di essere accolto, sicché non è rilevante il mero fatto che l'avvocato abbia informato i clienti dell'esito sfavorevole della causa a termine per l'impugnazione ormai scaduto.

18. Quanto al compenso di € 5.909,44, gli appellanti si limitano a sostenere che esso non è dovuto, potendo essi legittimamente rifiutare di pagare l'avvocato «*in quanto – si ripete – questi è palesemente incorso in una gravissima omissione dell'attività difensiva tale da impedire la proposizione dell'appello...il caso tipico è costituito*



proprio dalla mancata impugnazione della sentenza con la conseguente perdita del diritto da parte dell'assistito. In tale circostanza, tutta l'attività defensionale pregressa, benché svolta, risulta inutile» (pagg. 22s. dell'appello). In realtà, mancando a monte la possibilità di verificare la portata dell'inadempimento, cade anche la conseguenza che se ne vuole ricavare, poiché come si è detto non è stata rappresentata alcuna *chance* concreta di poter ribaltare l'esito sfavorevole della causa contro la banca.

19. Pertanto l'appello proposto da [REDACTED] non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
20. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-*quater* dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
21. La motivazione è sintetica e non analitica, poiché *«gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica»* (art. 9-*octies* DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto [REDACTED] e conferma la sentenza indicata in epigrafe;
2. condanna [REDACTED] in solido a rifondere a ciascuna parte separatamente costituita le spese liquidate in €



6.780,00 (scaglione da € 260,001,00 a € 520.000,00) per compenso,
oltre accessori di legge;

3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.

Venezia, 11.1.2023.

Il Presidente

Marco Campagnolo

